



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 33 del 14/05/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Commercio e polizia amministrativa

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: Adeguamento delle misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 – integrazione e modifica Ordinanze Sindacali n. 11 del 27.03.2020 e n. 25 del 04.05.2020 - nuove disposizioni.

IL SINDACO

PREMESSO che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell'emergenza connessa al contagio da COVID-19 (Coronavirus);

VISTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» del 09/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus pubblicato sulla G.U. 62 dell'11 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 che dispone la proroga sino al 13 aprile dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla G. U. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 25.03.2020, n. 13 del 25.03.2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 03.04.2020, n. 17 del 03.04. 2020, n. 18 del 03.04. 2020 e n. 19 del 13 aprile 2020;

DATO ATTO che in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Porto Torres ha adottato opportune misure di sostegno alla popolazione tentando, al contempo, di veicolare adeguatamente il contenuto delle nuove indicazioni;

VISTE le ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 7, 8 e 9 del 11.03.2020, n. 10 del 13.03.2020, n. 11 del 21.03.2020, n.12 del 23.03.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 05.04.2020, n. 18 del 06.04.2020, n. 20 del 10.04.2020, n. 24 del 29.04.2020 e n. 25 del 04.05.2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”, con efficacia dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 22 del 13 maggio 2020 “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”, con efficacia dal 14 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

CONSIDERATO necessario adottare nuove prescrizioni sull'intero territorio comunale, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini; salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

RITENUTO di poter modificare ed integrare le Ordinanze Sindacali n. 11 del 27.03.2020 e n. 25 del 04.05.2020 con nuove disposizioni quali l'apertura domenicale e festiva dei Centri Commerciali per le attività di vendita di generi alimentari a partire dal 17 maggio 2020;

RITENUTO di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nelle precedenti ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, alle disposizioni generali del DPCM del 26 aprile 2020 e delle ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 e n. 22 del 13 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'art. 50 TUEL disciplina le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in tale materia;

VISTO l'art.32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che è necessario evitare assembramenti di persone, con obbligo di:

- predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio,
- prevedere l'applicazione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

VISTI:

- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 50, commi 4 e 5;

VISTO lo statuto comunale;

Conformemente a quanto sancito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e delle ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 e n. 22 del 13 maggio 2020;

ORDINA

Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dal 17 maggio 2020, le ordinanze n.7, 8 e 9 del 11.03.2020, n. 10 del 13.03.2020, n. 11 del 21.03.2020, n.12 del 23.03.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 05.04.2020, n. 18 del 06.04.2020, n. 20 del 10.04.2020, n. 24 del 29.04.2020 e n. 25 del 04.05.2020, adottate ad integrazione delle disposizioni ministeriali al fine di arginare il diffondersi a livello locale del Covid-19, sono efficaci laddove non confliggono con il presente provvedimento e con le Ordinanze sovraordinate.

1. E' consentita l'apertura domenicale e festiva dei Centri Commerciali per le attività di vendita di generi alimentari e attività consentite dai DPCM Ministeriali (Codici ATECO) e Ordinanze Regionali, a partire dal 17 maggio 2020, sempre nel rispetto, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tra cui l'uso di mascherine e guanti "usa e getta".

AVVERTE CHE

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

DISPONE

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marcello Garau;

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'ATS Sardegna ASSL Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri;

- Al Comando di Polizia Locale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO